

Tribunale di Milano, 12 marzo 2012

Il Curatore del fallimento Ristor - Ristorazione Torino s.p.a. ha chiesto, con atto depositato il 2 agosto 2011, che il Giudice del registro disponga ex art. 2191 c.c. la cancellazione della iscrizione eseguita l'11 agosto 2010 relativa alla cancellazione dal Registro delle imprese della s.p.a. Ristor - Ristorazione Torino in liquidazione, richiesta fondata:

- sulla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della s.p.a., come da sentenza del Tribunale di Torino del 10 maggio 2011;
- sulla asserita insussistenza dei presupposti di legge per la cancellazione della società,
- date le vicende del tutto anomale della liquidazione,
- con successiva approvazione, sempre da parte dell'assemblea, alle ore 20 della stessa giornata, di un bilancio finale evidenziante l'azzeramento di tutte le voci posto l'intervenuto trasferimento di ogni cespite e rapporto al trust.

Disposta dal Giudice del Registro la convocazione avanti a se degli interessati, vale a dire, oltre che del ricorrente e del Conservatore del registro, degli ex soci e del cessato liquidatore nominato trustee nonché del successivo trustee e del guardiano del trust, la ricorrente ha provveduto alle relative notifiche alle quali ha fatto seguito, all'udienza del 25 gennaio 2012, la comparsa nel procedimento:

- del cessato liquidatore e primo trustee, S.B.,
- nonché dei due ex soci G.F. (subentrato nell'incarico di trustee al B.) e A.FR. (svolgente il ruolo di "guardiano" del trust),
- mentre la KELA LTD,
- società estera alla quale era stata ceduta l'intera partecipazione dal F. e dalla FR. immediatamente prima della assemblea deliberante la messa in liquidazione,
- benché ritualmente convocata, non si è presentata.

Sia il B. sia il F. e la FR. non hanno contrastato la richiesta del fallimento, ed anzi i due ex soci hanno svolto richiesta ex art. 2191 c.c. analoga a quella del ricorrente, evidenziando come le contemporanee operazioni di liquidazione/istituzione di trust/cancellazione fossero in realtà state il frutto non di una loro consapevole iniziativa ma dei consigli e delle attività di un legale milanese e della sua collegata s.r.l. di «consulenza legale per aziende in crisi», cui si erano rivolti per uscire da una crisi finanziaria che aveva colpito la società, consigli e attività in relazione ai

quali il F. e la FR. hanno specificato di aver sporto denuncia querela per truffa e per appropriazione indebita.

Il Conservatore del Registro delle imprese ha poi depositato il 13 febbraio 2012, nel termine assegnatogli, propria memoria nella quale ha concluso per l'irrilevanza del sopravvenuto fallimento della s.p.a. e per la correttezza della iscrizione della cancellazione della spa dal Registro, dato l'orientamento giurisprudenziale di merito che riconosce - sia pure con varie precisazioni - l'ammissibilità del trust nel nostro ordinamento e data la consolidata opinione circa l'ambito limitato (e non estendibile alla validità degli atti presupposti) del controllo preliminare alla iscrizione.

All'esito di tale contraddittorio il Giudice del registro reputa che debba essere emesso il provvedimento di cancellazione in discussione, apparendo condivisibile la seconda delle ragioni addotte dal fallimento ricorrente (1).

Al riguardo va infatti in particolare considerato:

- in primo luogo, che la cancellazione di iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta «senza che esistano le condizioni richieste dalla legge» e provvedimento adottabile d'ufficio, come esplicitato dalla rubrica dell'art. 2191 c.c. "Cancellazione d'ufficio",
- con la conseguenza che restano irrilevanti eventuali considerazioni in ordine alla mancanza di interesse del fallimento (che ha chiesto nell'ambito di distinto procedimento contenzioso declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di istituzione del trust);
- in secondo luogo, poi, che ai sensi del primo comma dell'art. 2495 c.c. il presupposto della cancellazione di società dal Registro delle imprese e rappresentato dalla approvazione del bilancio finale di liquidazione, vale a dire di documento contabile che presuppone l'avvenuta integrale liquidazione dell'attivo e la sua destinazione al pagamento dei creditori e dei finanziatori postergati ex art. 2467 c.c., e che deve conseguentemente individuare specificatamente il residuo attivo da distribuire pro quota ai soci,
- residuo che delimita, ex art. 2495, comma 2, c.c., la misura della responsabilità patrimoniale personale degli (ex) soci rispetto ad eventuali creditori sociali rimasti insoddisfatti;
- in terzo luogo, che nel caso di specie il bilancio finale di liquidazione consiste in un documento contabile solo apparente, essendo completamente privo del contenuto proprio, posto che,

- in dipendenza della contestuali tra delibera di messa in liquidazione, istituzione del trust, e approvazione del bilancio finale,
- in sostanza il documento contabile non reca alcuna indicazione circa l'esito delle attività liquidatorie ma si limita, come si legge nella nota integrativa (cfr. sub doc. 4 ricorrente), a dar atto del trasferimento al trust dell'intero patrimonio sociale e del conseguente azzeramento di tutte le voci dell'attivo e del passivo, così risolvendosi in una mera presa d'atto di modalità liquidatorie future demandate al trustee secondo l'atto istitutivo del trust (cfr. doc. 3 ricorrente),
- e, soprattutto, così risultando privo di qualsiasi specificazione dell'ammontare dei residui attivi distribuiti ai soci, pure indicati nell'atto istitutivo quali "beneficiari finali" del patrimonio segregato (cfr. clausola 14.2 dell'atto istitutivo).

Per quanto fin qui detto deve dunque ritenersi che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una iscrizione eseguita in difetto dei presupposti di legge e come tale cancellabile su disposizione del Giudice del registro (2), in particolare in quanto la inidoneità del documento depositato dal liquidatore a rappresentare "il bilancio finale di liquidazione" richiesto dalla legge risulta dal mero controllo formale del documento, dal quale emerge che si tratta di un documento contabile "vuoto", di per se incapace di dar conto delle vicende liquidatorie e, in particolare, della sussistenza di attivo di liquidazione.

Per i motivi fin qui indicati deve dunque ritenersi che la iscrizione in discussione sia avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e ne va quindi ordinata la cancellazione, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la validità dell'atto istitutivo del trust, valutazione che, come sottolineato dal Conservatore, non è demandata né al Conservatore né al Giudice del Registro delle imprese. (omissis).